



**REGOLAMENTO DELL'A.O.U. "G. MARTINO"  
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  
DI CONSULENZA, ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA  
IN GIUDIZIO A LEGALI ESTERNI**

Approvato con deliberazione n. 395 DEL 29/03/2024

## INDICE

PREMESSA

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – ELENCO DEGLI AVVOCATI

ART. 3 – REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO AVVOCATI

ART. 4 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 5 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO E DEI COMPENSI

ART. 6 - OBBLIGHI DEL LEGALE INCARICATO

ART. 7 - REVOCA DEGLI INCARICHI

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 10 - ESCLUSIONI

ART. 11 - NORME DI RINVIO

MODULISTICA:

ALLEGATO A - MODELLO DI ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO.

ALLEGATO B - DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO.

ALLEGATO C - MODELLO DI VALUTAZIONE DI RISCHIO DI SOCCOMBENZA POSSIBILE, PROBABILE OVVERO REMOTO.

ALLEGATO D - MODELLI DICHIARAZIONE ASSENZA INCOMPATIBILITA' E INCINFERIBILITA' E ART. 15 DECRETO 33/2013

## PREMESSA

Nell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina, di seguito denominata Azienda, opera in diretta ed esclusiva connessione alla Direzione Generale, la UOS Affari Legali ed al personale assegnato del Ruolo Professionale, iscritto all'Elenco Speciale Enti Pubblici dell'Albo degli Avvocati, spetta di norma la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Azienda, ivi comprese le sedi di risoluzione alternativa delle controversie e provvede a rendere attività di consulenza, anche mediante l'espressione di pareri legali e di indirizzo alla Direzione Aziendale ed ad ogni altro organo (CAVS etc...) o soggetto legittimato alla relativa richiesta.

Le attività stragiudiziali in fase prodromica ai giudizi, quali a titolo esemplificativo, i procedimenti di mediazione, sono affidate al Servizio Legale Interno, salva diversa indicazione della Direzione Aziendale.

In considerazione della complessità e della numerosità delle procedure di contenzioso dell'Azienda si rende necessario ricorrere all'affidamento della difesa dell'Ente a legali esterni.

Per quanto le linee guida Anac n. 12/18 sull'affidamento degli incarichi legali emesse in attuazione del vecchio codice, quindi superate con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e preso atto che la difesa in giudizio e la consulenza legale in vista di un giudizio comunque non rientrano tra i contratti pubblici se non nel caso in cui le attività legali costituiscono un complesso strutturato e stabile di prestazioni, non oggetto del presente regolamento, si ritiene opportuno mantenere i principi indicati per gli incarichi legali che, per quanto esclusi non erano estranei al codice. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio dell'Azienda a legali esterni e viene redatto in esecuzione delle disposizioni legislative, regolamentari e direttive e si ispira ai principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, come di seguito specificati:

- Economicità: comporta l'uso ottimale delle risorse da impiegare. Il compenso per l'affidamento dell'incarico deve essere congruo ed equo rispetto ai parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55 e ss.mm.ii;
- Efficacia: congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico;
- Trasparenza: l'Azienda deve garantire adeguato livello di conoscibilità dell'affidamento dell'incarico professionale;
- Pubblicità: l'Azienda deve garantire un agevole accesso in tempo utile a tutte le informazioni che riguardano l'importanza dell'incarico, l'importo e l'oggetto.

## ARTICOLO 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento di incarico di patrocinio legale a professionista esterno allorché l'Azienda, in caso di impossibilità della UOS Affari Legali, cui in via principale è conferito il patrocinio legale dell'Azienda, per motivazioni diverse per singolo contenzioso, quali a titolo esemplificativo incompatibilità, particolare complessità, eccessivo carico di lavoro, deve individuare un legale esterno.

Nel presente regolamento sono disciplinati i criteri e le procedure per il conferimento ad avvocati esterni all'Amministrazione degli incarichi di consulenza, rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Gaetano Martino" di Messina, ogni qualvolta vi sia necessità di resistere o promuovere liti a tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, per cui non è dato incarico difensivo all'Avvocatura interna all'Azienda stessa, nonché le modalità per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale in favore dei dipendenti.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi conferiti ai legali appartenenti al ruolo professionale dell'Azienda, in servizio presso l'UOS Affari Legali ed iscritti nel relativo Albo Speciale dell'Ordine degli Avvocati di Messina, per i quali esiste apposito regolamento.

Sono esclusi, altresì, dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi relativi a sinistri coperti da RCT per i quali la compagnia assicurativa assume, sino a quando ne ha interesse, la gestione, anche economica, delle vertenze ai sensi di polizza, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Azienda assicurata.

Nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica il regolamento specifica sia i criteri per l'individuazione dei difensori che i parametri economici per l'elaborazione dei compensi professionali che saranno applicati ai difensori incaricati.

La rappresentanza in giudizio può essere attribuita dal Direttore Generale ad un legale esterno appartenente al libero foro nei seguenti casi:

- a) controversie di particolare complessità o vertenti su questioni giuridiche o materie di particolare specificità o che richiedono competenza specialistica elevata;
- b) particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in discussione;
- c) eccezionale serialità del contenzioso tale da comportare un carico di lavoro difficilmente gestibile dal solo Ufficio Legale;
- d) concomitanza di gestione di indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi da parte dell'Ufficio;
- e) contingenza di un rilevante carico di lavoro dell'Ufficio Legale ovvero particolari e transitorie situazioni di carenza di personale dello stesso;
- f) incompatibilità, conflitto di interessi o situazioni in cui si manifesti l'inopportunità nella difesa da parte degli avvocati interni dell'Azienda.

Il regolamento disciplina, altresì, le condizioni generali dell'affidamento, modalità di predisposizione degli atti istruttori, affidamento dell'incarico e liquidazione dei compensi che il professionista si impegna a rispettare al momento della domanda di iscrizione nell'elenco.

## ARTICOLO 2 ELENCO DEGLI AVVOCATI

Il conferimento degli incarichi da affidare ai legali esterni configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

L'Azienda per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa a legali esterni si avvale di apposito elenco di avvocati da cui attingere per il conferimento dell'incarico e nell'ambito del quale i dipendenti richiedenti il patrocinio legale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, potranno liberamente individuare il professionista che riterranno opportuno. In tali ultimi casi il dipendente, il cui giudizio a carico si sia concluso con archiviazione o sentenza di assoluzione, ricorrendo i presupposti di legge e del C.C.N.L. di categoria, potrà chiedere all'Azienda la rifusione delle spese sostenute per la propria difesa. L'istituzione dell'elenco non determina alcun obbligo in capo ai dipendenti di conferire l'incarico ai professionisti in esso iscritti. Il dipendente che non intenda avvalersi del legale iscritto nell'elenco aziendale per il patrocinio legale potrà liberamente provvedere alla nomina di un proprio legale di fiducia, anticipandone gli oneri e dandone comunicazione all'Azienda, la quale procederà al rimborso degli oneri di tutela legale sostenuti dai propri dipendenti nel limite massimo delle competenze che sarebbero state a suo carico qualora il dipendente avesse individuato un legale iscritto nell'elenco aziendale. Gli oneri di difesa che eccedano il suddetto limite saranno a carico del dipendente.

L'Elenco dei professionisti è suddiviso nelle seguenti sottosezioni, distinte per tipologie di contenzioso, all'interno delle quali i professionisti sono inseriti in ordine alfabetico:

Sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto Amministrativo

Sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto Civile

Sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto Lavoro

Sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto Penale

Sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto Tributario

Gli Avvocati sono inseriti nelle singole sezioni dell'elenco sulla base della loro domanda e della preferenza espressa per una o più sezioni, previa presentazione di apposito documentato curriculum dal quale dovranno emergere i requisiti di idoneità e capacità tecnico – professionale.

Ogni avvocato potrà essere inserito in massimo 2 (due) sottosezioni.

All'avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco degli avvocati, approvato dall'Azienda, viene data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

L'istanza, secondo il modello di cui all'allegato "A" dovrà essere debitamente sottoscritta dal professionista, corredata dalla documentazione espressamente richiesta e deve essere inoltrata all'Azienda a mezzo pec all'indirizzo: [protocollo@pec.polime.it](mailto:protocollo@pec.polime.it)

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul sito internet aziendale: [www.polime.it](http://www.polime.it)

L'elenco è formato e tenuto presso la UOC Affari Generali e nello stesso verranno inseriti i professionisti che hanno formulato istanza di partecipazione nei termini e con le modalità indicate nell'apposito avviso che oltre ad essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda, sarà trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina.

I professionisti che sono inseriti nei previgenti elenchi dovranno presentare istanza secondo le nuove modalità contenute nel presente regolamento, a pena di decadenza.

L'elenco si intende aperto e, pertanto, sarà aggiornato a cura dell'UOC Affari Generali, tenuto conto delle domande di inclusione pervenute. In sede di aggiornamento si terrà conto anche delle cancellazioni volontarie o d'ufficio. Nel sito aziendale periodicamente sarà pubblicato l'aggiornamento dell'elenco.

### ARTICOLO 3

#### REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO AVVOCATI

Per la formulazione dell'elenco l'Azienda approva un apposito avviso cui possono partecipare i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della cittadinanza Italiana o di appartenenza ad uno Stato Membro dell'Unione Europea (salvo eccezioni di legge);
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) conseguimento della laurea in Giurisprudenza, con indicazione dell'Università e della data;
- d) iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati, con indicazione dell'albo di appartenenza e numero di tesserino;
- e) assenza di procedimenti disciplinari;
- f) assenza di condanne penali definitive per fatto doloso ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- g) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego pubblico presso una Pubblica Amministrazione;
- h) assenza di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;
- i) assenza di conflitto di interessi con l'Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino per aver assunto incarichi di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l'interesse dell'Amministrazione;
- j) assenza di patrocinii di qualsiasi giudizio o vertenza stragiudiziale in corso o tenutisi nel triennio precedente contro questa Azienda;
- k) di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'A.U.U. "G. Martino" per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico ed inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico forense;
- l) eventuale abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, con indicazione della data di conseguimento;
- m) possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale, con l'indicazione del massimale assicurato;
- n) comprovata esperienza professionale di durata non inferiore ad anni 3 (tre), dimostrata allegando il proprio curriculum vitae in numero massimo di due delle seguenti materie:

- a. Diritto amministrativo
- b. Diritto civile
- c. Diritto del lavoro
- d. Diritto penale
- e. Diritto tributario

Dal curriculum dovrà evincersi un numero minimo di almeno 10 contenziosi, già affidati/gestiti in ciascuna delle sottosezioni per le quali si chiede l'iscrizione.

#### ARTICOLO 4 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

L'affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa di questa Azienda ai legali esterni iscritti nell'albo istituito dall'Azienda avviene esclusivamente nel caso in cui ricorrano le ipotesi già previste all'art. 1.

Al Direttore Generale compete l'adozione del provvedimento di affidamento dell'incarico al legale designato (legale interno o esterno), nonché la sottoscrizione del disciplinare di conferimento incarico e della procura alle liti.

L'Amministrazione, trattandosi di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice degli Appalti, si orienta al principio dell'equa ripartizione degli incarichi e, pertanto, fermo restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto ed alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare, salvo diversa valutazione aziendale, procede al conferimento degli incarichi applicando il criterio della rotazione nell'ambito della branca di interesse, avuto riguardo alle esperienze professionali indicate nel curriculum (quale la presenza di una comprovata specializzazione culturale, professionale o universitaria nella materia oggetto del contenzioso, alla natura ed alla complessità del giudizio, la sussistenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento).

Il criterio della rotazione sarà comunque ritenuto derogabile, per le motivazioni indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ in casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa dell'Azienda al professionista;
- ✓ in ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare specialità, complessità, rilevanza e delicatezza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e particolari questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una qualificata ed idonea cognizione tecnico - specialistiche ed esperienza professionale;
- ✓ qualora l'Azienda ravvisi l'opportunità di affidare incarichi a professionisti non compresi nell'Elenco, in considerazione delle competenze specifiche maturate nella materia di riferimento o nell'ipotesi in cui nessuno dei professionisti presenti nell'Elenco soddisfi le esigenze difensive dell'Amministrazione.

L'Azienda evita di norma il cumulo degli incarichi in capo allo stesso professionista, tuttavia, nei casi di evidente connessione/complementarietà di giudizi, aventi la stessa causa petendi, al fine di assicurare l'uniformità e la coerenza della strategia difensiva, potrà ricorrere allo stesso avvocato.

Il criterio di individuazione del legale adottato di volta in volta dall'Azienda dovrà essere debitamente motivato nel provvedimento di conferimento.

Nel momento in cui il professionista accetta il singolo incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico forense e dalla normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché indicare i dati relativi alla propria polizza RC professionale.

Di norma non potranno essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura della prestazione richieda conoscenze specifiche in diversi rami del diritto o la complessità della causa necessiti la costituzione di un collegio di difesa.

Nel caso di conferimento di incarico al legale interno relativo a un giudizio per il quale si rende necessario avvalersi della collaborazione del domiciliatario, può essere individuato un legale esterno, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Nel caso in cui l'incarico di difesa sia stato conferito a un legale esterno, le spese per il domiciliatario saranno preventivamente concordate tra il legale e questa Azienda.

## ARTICOLO 5

### CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO E DEI COMPENSI

Il compenso da corrispondere per le prestazioni professionali in ragione del valore minimo dei parametri forensi, come previsto nel D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato con DM del 13.08.2022 e ss.mm.ii., e l'importo da corrispondere a titolo di acconto, sono indicati nel conferimento dell'incarico.

Il compenso è comprensivo dell'eventuale indennità di trasferta, oltre Cassa Forense, IVA e rimborso forfettario per spese generali.

Per l'attività prestata dal professionista nei giudizi iniziati, ma non compiuti e/o interrotti per qualsiasi motivo, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, avuto riguardo delle fasi espletate.

Nelle ipotesi di giudizi interrotti e successivamente riassunti, saranno corrisposte le competenze per le fasi effettivamente svolte in ciascuno dei procedimenti.

Le spese a titolo di contributo unificato e/o marche da bollo e notifiche sono rimborsate previa esibizione di idonea documentazione.

I valori minimi verranno parametrati al valore della causa.

Nel caso di "valore indeterminabile" si applicherà lo scaglione della "complessità media".

## ARTICOLO 6

### OBBLIGHI DEL LEGALE INCARICATO

Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo di:

- comunicare entro 20 giorni dal conferimento dell'incarico la percentuale stimata di soccombenza in termini percentuali, nonché di individuare il grado di potenzialità del verificarsi della passività in termini di evento probabile, possibile o remoto, utili e necessari per consentire il dovuto accantonamento degli oneri in bilancio. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista. La comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno due volte l'anno entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre;
- trasmettere entro 20 giorni dal conferimento dell'incarico il presumibile valore causa;
- comunicare entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- aggiornare periodicamente e per iscritto l'Azienda sulle attività svolte e relazionare sullo stato dell'arte del giudizio, sulle date di udienza e dei rinvii;
- trasmettere la documentazione processuale (atto di costituzione, memorie difensive di parte e controparte, verbali di udienza ecc.) in via telematica all'Azienda;
- richiedere, ove possibile, la riunione di più giudizi al fine di limitare le spese legali.

Il professionista ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause, originarie e/o sopravvenute, di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso. L'incarico viene revocato quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da inficiare il rapporto professionale.

L'inadempimento alle superiori prescrizioni e la mancata comunicazione da parte del legale determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco.

Il legale inoltre, senza diritto alcuno a retribuzione aggiuntiva, deve:

- fornire parere scritto in ordine ad eventuali proposte transattive e/o conciliative;
- in caso di soccombenza, esprimere motivato parere ai fini della valutazione dell'opportunità e/o convenienza del gravame, evidenziando i profili di fatto e di diritto che potrebbero formare oggetto di impugnazione.

## ARTICOLO 7 REVOCA DEGLI INCARICHI

L'Azienda si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:

- venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;
- manifesta negligenza o errori evidenti;
- conflitto di interesse;
- comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento;
- oggettiva impossibilità per il professionista a svolgere l'incarico;
- mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi del presente regolamento.

## ARTICOLO 8 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

I professionisti iscritti potranno chiedere la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco.

La Direzione Aziendale dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco o ne sia risultato sprovvisto all'esito dei controlli a campione;
- rinuncia ad un incarico senza giusta causa o giustificato motivo;
- mancato assolvimento dell'incarico affidato con diligenza e puntualità;
- responsabilità per gravi inadempienze;
- informazioni non veritiere;
- accettazione da terzi di incarichi contro l'A.O.U. G. Martino di Messina;
- mancata comunicazione di cause di incompatibilità o conflitto di interessi.

La cancellazione dall'elenco comporta la revoca di tutti gli incarichi affidati.

## ARTICOLO 9 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento e gestione dell'incarico conferito. I dati sono trattati secondo il Regolamento UE n. 679/2016.

Il professionista con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, dichiara espressamente di assicurare l'adozione di misure adeguate in modo tale che il trattamento di dati personali conseguente all'affidamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE n. 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti ed il mantenimento di un giusto livello di sicurezza al rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito. Il legale è obbligato a comunicare senza ritardo ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ed a eseguire le istruzioni operative impartite dal Regolamento UE 2016/679.

## ARTICOLO 10 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi conferiti ai legali appartenenti al ruolo professionale di Avvocato di questa Azienda in servizio presso la UOS Affari Legali e quelli relativi ai sinistri coperti da RCT per i quali, ai sensi di polizza, assume la gestione delle controversie la compagnia di assicurazione.



ARTICOLO 11  
NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al disciplinare di incarico, alla normativa vigente in materia, al Codice Deontologico Forense in vigore e alle disposizioni di legge, assessoriali e regolamentari vigenti.

Il Commissario Straordinario  
Dott. Giorgio Giulio Santonocito